



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE Viabilità Metropolitana

Servizio Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati

CIG



CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI TRE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DELLE DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI SULLA RETE VIARIA E RELATIVE PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA AD ESCLUSIONE DELLE ISOLE EOLIE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI e/o DI SVERSAMENTI DI MATERIALI

CAPITOLATO D'ONERI

Messina, dicembre 2024

Il RUP

ing. Alessandro MAIORANA

Il Dirigente

dott. Biagio PRIVITERA

INDICE

Premessa

- Art. 1) Oggetto della concessione
- Art. 2) Descrizione del servizio
- Art. 3) Modalità di attivazione degli interventi
- Art. 4) Modalità operative della concessione
- Art. 5) Formazione del personale dell'impresa concessionaria
- Art. 6) Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti
- Art. 7) Tempi di intervento
- Art. 8) Durata della concessione
- Art. 9) Valore stimato della concessione e remunerazione del servizio
- Art. 10) D.U.V.R.I. e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 11) Spese ed oneri diversi
- Art. 12) Responsabilità dell'impresa concessionaria e copertura assicurativa
- Art. 13) Obblighi dell'impresa concessionaria del servizio
- Art. 14) Sciopero
- Art. 15) Obblighi in materia di tutela ambientale
- Art. 16) Obblighi nei confronti del personale addetto
- Art. 17) Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
- Art. 18) Obbligo del rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 19) Obblighi in materia di riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 20) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21) Divieto di cessione del contratto – Subappalto - Governance
- Art. 22) Obblighi dell'Ente
- Art. 23) Controlli e penali
- Art. 24) Esecuzione in danno
- Art. 25) Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 26) Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 27) Recesso
- Art. 28) Revoca della concessione e risoluzione del contratto
- Art. 29) Norme finali e di rinvio
- Art. 30) Risoluzione delle controversie – Foro competente



ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali sulle aree, le strade e le loro pertinenze di proprietà città metropolitana, o comunque rientranti nella competenza gestionale della Città Metropolitana di Messina, interessate da incidenti stradali, con eventuale bonifica della stessa sede stradale, comprensiva della messa in sicurezza dei manufatti e impianti danneggiati, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada).

Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dalla sede stradale di sedime, di materiali residui e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" e devono essere completati prima della riapertura al traffico.

Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, Città Metropolitana di Messina (di seguito Ente) intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Il servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del R.U.P., potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.lgs 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha il diritto di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal R.U.P. e/o dal Direttore dell'Esecuzione.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Città Metropolitana di Messina, intende procedere all'affidamento in CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI TRE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DELLE DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI SULLA RETE VIARIA E RELATIVE PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA AD ESCLUSIONE DELLE ISOLE EOLIE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI e/o SVERSAMENTO DI MATERIALI, ai sensi degli artt. 176 e 177 e del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.

Il servizio è attivato a seguito di sinistri o altre evenienze che provocano la presenza sulla sede stradale di qualunque elemento generi condizioni di pericolo per la fluidità e la sicurezza del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, che devono essere eliminati per consentire il ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza della viabilità provinciale. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

A- INTERVENTO STANDARD CON O SENZA PERDITA DI CARICO

L'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei dell'area interessata da incidenti stradali od altri eventi relativi alla circolazione del traffico, con o senza perdita di carico trasportato da parte dei veicoli incidentati, comprensivo della rimozione di



caracasse animali rimaste coinvolti. In via esemplificativa e non esaustiva trattasi di aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc. oppure liquidi trasportati come carico), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli o a porzioni di manufatti e infrastrutture danneggiati (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, barriere protettive, segnaletica stradale danneggiata, impianti id illuminazione, cartellonistica pubblicitaria, ecc.) e posizionamento di idonea segnaletica stradale di emergenza o temporanea e dispositivi di emergenza finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

L’intervento standard include anche l’attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore, ecc...).

L’intervento standard ricomprende il carico, il trasporto e il conferimento ad apposito impianto/discarica di quanto aspirato, rimosso e raccolto e consegna della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento a Norma di Legge. Il mancato adempimento relativo alla tracciabilità dei rifiuti comperterà la risoluzione del contratto e la cancellazione dall’Albo di questa Città Metropolitana.

B- INTERVENTI RILEVANTI

L’attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità (ai sensi della legge 334/1999, cd Legge Seveso), che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o particolarmente inquinanti, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione.

In riferimento a tali interventi “rilevanti” l’operatore economico dovrà eseguire, senza oneri per la stazione appaltante, l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità stradale anche in assenza dell’individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento, compreso l’intervento di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei che dovrà essere eseguito dall’operatore economico, senza oneri per la stazione appaltante, anche in assenza dei dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

C- INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE

Gli interventi consistenti nel rifacimento/sostituzione di tutte le pertinenze stradali danneggiate dal sinistro (barriere protettive, parapetti, pavimentazione stradale, piste ciclabili, segnaletica stradale o pubblicitaria, impianti di pubblica illuminazione, etc..).

Questi interventi dovranno essere eseguiti dall’operatore economico senza oneri per la stazione appaltante anche in assenza dei dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto.

L’operatore economico, per ogni tipologia di intervento, avrà l’obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell’incidente stradale o dell’evento accaduto e la segnaletica per eseguire in sicurezza l’intervento e fino a conclusione dello stesso.

D- INTERVENTI DI RIPRISTINO CON PRESENZA DI CARCASSA DI ANIMALE

Gli interventi consistenti l’attività di recupero della carcassa di animale, ricovero della stessa in appositi contenitori, trasporto su specifici automezzi e smaltimento tramite incenerimento



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI TRE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DELLE DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI SULLA RETE VIARIA E RELATIVE PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA AD ESCLUSIONE DELLE ISOLE EOLIE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI e/o DI SVERSAMENTO DI MATERIALI

CAPITOLATO D'ONERI

presso strutture autorizzate in conformità al Regolamento UE 241/2011, attraverso l'utilizzo di personale qualificato con formazione specifica in materia in rispetto del Regolamento CE 1069/2009 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" ed il connesso Regolamento attuativo UE n. 142/2011;

E- INTERVENTI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

Gli interventi consistenti nelle attività, ossia gli interventi di cui ai punti a), b), c), d) sopra individuati, da eseguirsi regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative, rimarranno ad esclusivo carico della impresa concessionaria, che effettuerà l'intervento.

L'impresa concessionaria del servizio ha anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento degli operatori durante le operazioni di ripristino delle matrici di sicurezza.

Inoltre, l'impresa concessionaria dovrà provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di ripristino del patrimonio dell'Ente e/o delle strutture pertinenti le strade rientranti nella competenza gestionale dell'Ente (guard-rail, muri di contenimento, pali dell'illuminazione, segnaletica, marciapiedi ecc.), anche senza l'individuazione del responsabile che ha causato il danno.

Le parti stabiliranno appositi incontri periodici, ai fini di un monitoraggio del servizio espletato, finalizzati alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, l'impresa concessionaria dovrà fornire, a questo Ente, con cadenza quindicinale un report che riporti almeno i seguenti dati identificativi:

- Data del sinistro;
- Luogo del sinistro;
- Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;
- Ora della chiamata;
- Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- Numero di operatori intervenuti;
- Durata dell'intervento;
- Targa e modello del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
- Elenco di eventuali danni alle infrastrutture
- Servizio fotografico esaustivo pre e post intervento

Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, in particolare del:

- Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- Normativa CE n. 1069/2009;
- Decreto Legislativo 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.



Ai sensi dell'art 177 del Decreto Legislativo 36/2023 e ssmmii, si trasferisce al concessionario:

- il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

ART. 3 MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, **anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.**

Considerato che la concessione in oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

Gli interventi possono essere richiesti da personale all'uopo preposto alla tutela e/o comunque alla manutenzione o progettazione delle strade dell'Ente, da parte della Polizia Metropolitana e/o delle Forze dell'Ordine (ai sensi dell'art 12 del Codice della Strada), 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno.

- da personale tecnico dell'Ente;
- dalla Polizia Metropolitana;
- dalle Forze dell'Ordine;

attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell'operatore economico concessionario che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, che ha l'obbligo di rispondere alla comunicazione telefonica entro un minuto.

L'impresa concessionaria è tenuta ad accertarsi che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Messina.

La Centrale Operativa dell'operatore economico concessionario dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica e ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 7 del presente capitolato d'oneri.

ART. 4 MODALITA' OPERATIVE DELLA CONCESSIONE

La Centrale Operativa del concessionario dovrà:

- smistare le richieste di intervento verso strutture periferiche - cosiddetti Centri logistici operativi – aventi sede nel territorio della Città Metropolitana e soggetti a vincoli contrattuali e di coordinamento con l'operatore economico. L'anagrafica completa dei centri operativi, con relative visure camerali, iscrizioni Albi, ed elenco personale e mezzi, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana prima della consegna del servizio.
- provvedere ad attivare immediatamente il proprio personale, dislocato nei Centri logistici operativi e dovrà far confluire sul luogo del sinistro od altro evento, tutte le professionalità, i mezzi e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" o comunque ad eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia



della sede stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato rovinato sulla sede stradale e/o sue pertinenze e/o detriti dovuti alla rottura/danneggiamento di parti infrastrutturali, onde garantire il ripristino delle sufficienti condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi dell'evento. Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente concessionario ed apporre la relativa segnaletica al fine di evitare il pericolo per l'utenza.

Vista la conformazione del territorio della Città Metropolitana di Messina, ad esclusione delle Isole Eolie, l'operatore economico dovrà garantire un adeguato numero di centri logistici operativi minimo 6, sul territorio della stessa, dotati di veicoli polifunzionali di intervento e di personale specializzato in numero idoneo a garantire i tempi di risposta e intervento previsti nel presente capitolato, che l'operatore dovrà impegnarsi a costituire prima della sottoscrizione del contratto.

L'esecuzione degli interventi è sottoposta alla vigilanza dell'Ente, che si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli al fine di accertare che il servizio venga eseguito nel rispetto delle prescrizioni di contratto, di verificare la funzionalità e l'efficacia delle prestazioni erogate, di rilevare eventuali anomalie ed inadempienze.

La centrale operativa dovrà dare comunicazione ai numeri e/o agli indirizzi mail dell'Ente, che verranno all'uopo individuati, del centro logistico operativo attivato e/o di numero mezzi e/o personale intervenuti al momento.

Ciascun centro logistico operativo dovrà avere autonoma e completa capacità di azione e dovrà poter disporre di personale, automezzi ed attrezzature adeguate all'esecuzione tempestiva delle prestazioni richieste.

L'Ente concessionario si riserva la facoltà di verificare periodicamente ciascun centro logistico e di valutarne la qualità del servizio reso. La valutazione dei medesimi, potrà avere ad oggetto parametri quali l'efficienza, la professionalità, la puntualità degli addetti all'esecuzione delle prestazioni. Laddove vengano accertate ripetute infrazioni ad uno o più dei parametri sopra individuati, l'Ente si riserva la possibilità di richiedere al Concessionario l'adeguamento ai parametri della concessione ed in subordine a provvedere alla sostituzione del centro medesimo.

In caso di sinistro stradale, l'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente da parte delle Forze dell'ordine, ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole di responsabilità, se non già effettuato lo spostamento dei veicoli coinvolti nel sinistro da parte dei conduttori o da soggetti terzi da questi incaricati, il Concessionario dovrà garantire il posizionamento nel più breve tempo possibile, anche in assenza dei dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA), della opportuna segnaletica di emergenza (transenne, con segnaletici, dissuasori, impianti semaforici o altri metodi di regolazione del traffico...) ai fini della protezione dei luoghi di intervento, e la segnaletica di sicurezza stradale.

A seguito del danneggiamento di infrastrutture stradali (barriere, parapetti, segnaletica, muri, impianti semaforici e di illuminazione stradale ...), anche in mancanza dei dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA), il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione e/o ricostruzione delle componenti rovinate nel minor tempo possibile dall'accertamento del sinistro, per evitare il protrarsi di condizioni di pericolo e mantenere la segnaletica della presenza dell'eventuale situazione di pericolo sino ad eliminazione dello stesso. **Gli interventi di riparazione dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dei Responsabili tecnici di zona dell'Ente.**



Gli interventi consisteranno indicativamente nelle operazioni di:

- posizionamento della segnaletica per le situazioni di emergenza;
- Rimozione:
 - di veicoli e di detriti solidi dispersi sulla sede stradale;
 - di materiale derivante da danneggiamenti infrastrutturali
 - di cacasse animali;
- pulizia del manto stradale, con l'aspirazione, se del caso, dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti ed il recupero e l'asportazione dei detriti solidi dispersi o dei materiali trasportati;
- lavaggio del manto stradale con sostanze non dannose per la pavimentazione e per l'ambiente;
- aspirazione di quanto risultante dal lavaggio, incluse le sostanze utilizzate per la pulizia;
- rimozione del cantiere;
- smaltimento dei materiali recuperati e delle sostanze utilizzate per le pulizie.

Il Concessionario dovrà realizzare una banca-dati informatizzata su un proprio sito web ovvero su altro portale dedicato con accesso riservato, con i dati di ogni intervento effettuato, in particolare, nelle 24 ore del primo giorno lavorativo successivo alla data dell'intervento, dati almeno le seguenti notizie:

- localizzazione (strada provinciale e georeferenziazione) dell'intervento;
- data ed ora della chiamata data ed ora di inizio dell'intervento data ed ora di conclusione dell'intervento;
- organi di Polizia e/o altri operatori presenti sul luogo del sinistro;
- numero dei veicoli e dati identificativi dei veicoli coinvolti;
- identificazione ove possibile del responsabile dell'evento in caso di sinistro stradale;
- Identificazione di operatori e mezzi intervenuti;
- descrizione dell'intervento e delle prestazioni eseguite, con specifica documentazione fotografica precedente e successiva all'intervento;
- Individuazione di eventuali danni alle infrastrutture stradali.

La banca-dati deve essere totalmente e direttamente accessibile, tramite identificazione e password, ai dipendenti della Città Metropolitana che verranno successivamente indicati al Concessionario; Nessun costo sarà addebitato alla Città Metropolitana per la creazione, l'implementazione e l'utilizzo della banca-dati i cui dati alla fine del servizio resteranno di esclusiva proprietà di questo Ente.

Il Concessionario dovrà inoltre :

- fornire, trimestralmente e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione della concessione, l'importo fatturato diviso per ogni trimestre di durata della stessa;
- provvedere ad effettuare il servizio di recupero e smaltimento, lungo le strade di competenza della Città Metropolitana e loro pertinenze, di rifiuti abbandonati e/o rifiuti di origine animale o qualsiasi altra natura che precludano la sicurezza.

I veicoli utilizzati per la realizzazione degli interventi dovranno avere le omologazioni prescritte dalle norme vigenti e risultare conformi rispetto all'obbligo di collaudi o revisioni, essere attrezzati per eseguire le operazioni richieste con efficienza ed in condizioni di totale sicurezza, essere dotati di un sistema di illuminazione che consenta l'operatività nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa, essere identificabili con l'apposizione del logo del Concessionario.



Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche del concessionario o eventuale consorzio fra più Soggetti.
- b) ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi riguardanti il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;
- c) possedere se necessarie le certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale per il trasporto dei materiali per la pulizia e di pulitura dell'area del sinistro.

Il Concessionario, per ciascun intervento non richiesto dalla Città Metropolitana e sollecitato da altri organi, dovrà innanzitutto accertare che l'evento si sia verificato lungo una strada provinciale ed inviare al responsabile del servizio manutenzione di zona referente della Città Metropolitana stessa, una segnalazione di localizzazione, inizio, conclusione, descrizione delle prestazioni eseguite.

L'impresa concessionaria, pena decadimento dalla concessione, dovrà:

- garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs.152/2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal D.Lgs. 284/2006 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del D.lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- garantire la tracciatura del rifiuto prodotto, e tutte le notifiche ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs 152/2006 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione), e attivare tutte le procedure operative e amministrative ai sensi dell'art. 242 del citato D.Lgs, facendo riferimento al presente contratto;
- assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, in particolare dell'articolo 230, primo comma, del D.lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, quarto comma del medesimo Decreto;
- impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario è altresì tenuto alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati conformemente alle vigenti disposizioni in termini di gestione rifiuti. In alternativa, avere in disponibilità un impianto di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare) dei rifiuti autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti. Relativamente ad entrambi i requisiti sopradetti, la ditta è tenuta alle successive fasi di avvio dei rifiuti ad impianti autorizzati conformemente alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti ed a mantenerne sempre a disposizione la documentazione.



L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo. n. 285/1992 e ss.mm.ii., ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

In tutti i casi d'intervento, l'impresa concessionaria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- qualora l'addetto riscontri, in assenza delle Forze dell'Ordine, ovvero del personale del Ente di Messina, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico dell'Ente, in tutte le tipologie di intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) pulizia del manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, scoli laterali, scarpate, muri di contenimento, ecc.) consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati (ivi compreso quelli incendiati anche in assenza di incidente stradale) con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
- b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
- c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

L'operatore economico concessionario dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Leg.vo. n° 285/92 e ss.mm.ii. - Codice della Strada, dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09.06.1995.

La particolare natura del servizio necessita da parte dei concorrenti il possesso di specifica ed adeguata struttura organizzativa, nonché elevata specializzazione, volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente dalla concessionaria



ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate, in virtù di apposito contratto di governance, già previsto ed approvato dal Consiglio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella seduta 19-20 dicembre 2012 e confermato da recente giurisprudenza, da stipularsi con i centri logistici operativi situati sul territorio e destinati ad intervenire attraverso i propri mezzi per le operazioni di bonifica descritte nel presente Capitolato d'Oneri.

ART. 5 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento, con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

La dotazione di personale preposto all'erogazione del servizio in concessione, non potrà essere inferiore a quella indicata nel progetto offerta.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA CONCESSIONARIA

L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Ente, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell'impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall'affidamento del servizio.

Tali mezzi conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente.

La dotazione di veicoli ed attrezzature ed i prodotti utilizzati non potranno essere inferiori a quelli indicati nel progetto offerta.

I veicoli dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possa essere attivato nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tale da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.

I veicoli sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.

Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi



relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;

- essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
- dotati di iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente Capitolato e negli ulteriori documenti di gara.

La concessionaria deve essere in possesso di numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24 del servizio.

ART. 7 TEMPI DI INTERVENTO

L'impresa concessionaria è obbligata ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall'Ente, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Vista l'estensione e la particolare conformazione del territorio dell'Ente i tempi di arrivo sul luogo del sinistro dovranno essere contenuti entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne (dalle ore 06,00 alle ore 22,00) dei giorni feriali, sabato incluso, e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni (dalle ore 22,00 alle ore 06,00), dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

La concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale e riaprire il transito in sicurezza.

Le modalità di esecuzione degli interventi non potranno essere, per qualità, inferiori a quelle indicate nel progetto offerta e/o nel presente Capitolato.

ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto del presente Capitolato, avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del R.U.P., potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.lgs 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha il diritto di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal R.U.P. e/o Direttore dell'Esecuzione.

ART. 9 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO



Ai fini dell'individuazione della soglia del contratto ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, per le finalità di cui all'art. 14 del medesimo decreto, della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 53 e 117 del medesimo decreto, nonché per la stipula del contratto, il valore **presunto** complessivo della concessione del servizio è stato stimato in € 120.000,00 annui, pertanto, in relazione alla durata di 3 (tre) anni l'importo stimato della concessione del servizio ammonta ad € 360.000,00.

Il valore sopra quantificato è puramente indicativo, in quanto dipendente dal verificarsi o meno dell'evento. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 165.000,00 calcolati sulla base del CCNL Metalmeccanica Industria.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.

Il servizio in concessione non dovrà comportare alcun onere economico a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n°36/2023.

I costi relativi al servizio dovranno infatti essere sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti ed a cui può essere ricondotta la responsabilità del sinistro stradale.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, l'Ente surrognerà l'impresa concessionaria del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli cui sia addebitata la responsabilità dell'incidente (art. 1201 C.C.).

L'impresa concessionaria sarà pertanto legittimata a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti delle compagnie assicuratrici dei veicoli. In ogni caso l'impresa concessionaria nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante qualora non risultasse possibile ottenere, per qualsiasi motivazione, in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli che li hanno causati e/o privi di copertura assicurativa, non potranno comunque essere addebitati all'Ente e resteranno a carico dell'impresa concessionaria, che non potrà in nessun caso rifiutare, negare o ritardare l'intervento.

ART. 10 D.U.V.R.I. E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e le loro pertinenze di proprietà dell'Ente o comunque rientranti nella competenza gestionale dello stesso, interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulitura, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità. **Non ricorrono rischi per interferenze.**

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dall'Amministrazione città metropolitana, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità e la qualifica del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008 e ss.mm.ii., ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a



provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Resta a carico del concessionario la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

ART. 11 SPESE ED ONERI DIVERSI

Sono a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, anche accessorie, le imposte e tasse inerenti e conseguenti all'esecuzione dell'appalto, nonché le eventuali spese di stipula, sottoscrizione ed esecuzione della concessione relativa alla procedura in oggetto.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA E COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa concessionaria è responsabile nei confronti dell'Ente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto ed è inoltre l'unica responsabile, anche nei confronti dei terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e animali e connessi all'esecuzione del servizio e delle attività ad esso connesse e riconducibili, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti e consulenti oppure a causa dei mezzi utilizzati.

L'impresa concessionaria per tale motivo dichiara espressamente fin d'ora di sollevare l'Ente da ogni responsabilità riguardo alla non conforme o non regolare attività di ripristino post incidente, mantenendolo indenne da richieste di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi; a tal fine è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. professionale, con validità non inferiore alla durata della concessione, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni di natura patrimoniale derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, ovvero per danni arrecati a cose e/o persone ed animali nell'esecuzione della propria attività aziendale/professionale, con un massimale € 5.000.000,00 per sinistro.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Ente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.



L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi a tutela, verifica la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di presidi nel territorio metropolitano dell'Ente, attivabili con telefonata alla Centrale Operativa con numero verde da attivare, in servizio 24 ore su 24 per n° 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento. Il concessionario si impegna, inoltre, a garantire tempi di risposta immediati e comunque non superiori a quelli previsti nel presente Capitolato. Gli interventi dell'impresa concessionaria potranno essere richiesti da:

- da personale tecnico dell'Ente;
 - dalla Polizia Metropolitana;
 - dalle Forze dell'Ordine;
- attraverso comunicazione telefonica al numero verde da attivarsi.

I tempi di intervento, così come previsto all'art 7 del presente Capitolato d'Oneri.

L'impresa concessionaria del servizio è tenuta al rispetto degli obblighi indicati nel presente Capitolato d'Oneri e nella propria offerta tecnica.

L'impresa concessionaria dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso l'impresa concessionaria s'impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Direttore Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'impresa concessionaria, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

L'impresa concessionaria è obbligata a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente capitolato d'oneri e come precisati nell'offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente.

E' fatto divieto all'impresa concessionaria del servizio di sospendere l'esecuzione dello stesso se non per mutuo consenso e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con l'Ente e le assicurazioni dei danneggiati.

ART. 14 SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa concessionaria del servizio è tenuta ad informare con adeguato preavviso scritto l'Ente. Se lo sciopero si protrae oltre le 24 (ventiquattro) ore costituisce obbligo dell'impresa concessionaria assicurare la continuità operativa dell'intera infrastruttura tecnologica.



Si applicano comunque le disposizioni previste dalla Legge n° 146/1990 e ss.mm.ii. relative alla tutela dei servizi minimi essenziali.

ART. 15 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

L'impresa concessionaria si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Leg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii. - *Bonifica dei siti contaminati*, ad informare tempestivamente l'Ente, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

ART. 16 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il Concessionario del servizio ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona di esecuzione del servizio, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello di cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con il servizio in concessione svolto dall'impresa anche in maniera prevalente;

Il Concessionario dovrà erogare a tutto il personale impiegato una retribuzione non inferiore a quella prevista nei CCNL di settore più applicati nel territorio di riferimento in conformità con quanto previsto dal D. Legge n°19/2024 art. 29;

Il Concessionario dovrà trasmettere al Dirigente della III Direzione o suo delegato, prima dell'avvio della concessione l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto con riserva, da parte del medesimo, di incontrare il personale. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti.

L'impresa concessionaria del servizio è altresì obbligata a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i lavoratori dipendenti.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.



In caso di inottemperanza a tali obblighi, le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di rescindere il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la Ditta concessionaria deve inviare al Responsabile Unico del Progetto dell'Ente committente una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente capitolato. Nel caso in cui il R.U.P. ritenga che uno o più degli operatori proposti dalla Ditta siano privi dei requisiti richiesti, assegna alla stessa un termine di 10 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

L'impresa concessionaria del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei soggetti disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 18 OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME ANTICORRUZIONE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata a rispettare quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Leg.vo 30 marzo 2001, n° 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera i), della legge 6 novembre 2012, n° 190 – c.d. legge anticorruzione, in merito al conferimento di incarichi o conclusione di contratti di lavoro con ex dipendenti del Ente, nonché di rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Ente di Messina con Deliberazione di G.C. n° 496 del 21.12.2022, allegato al presente Capitolato.

ART. 19 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n° 679/2016 (GDPR) l'impresa concessionaria del servizio verrà nominata responsabile del trattamento e, pertanto, avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto d'appalto.



L'impresa concessionaria si impegna a fare in modo che nel trattare dati ed informazioni vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'impresa concessionaria del servizio, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. I dati in possesso devono essere adeguatamente tutelati.

L'impresa concessionaria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE sulla privacy n° 679/2016.

L'Ente, quale titolare del trattamento, ai sensi dei succitati D. Leg.vo n° 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE sulla privacy n° 679/2016, informa l'impresa concessionaria del servizio che tratterà, in modo automatizzato e non, i dati contenuti nel relativo contratto d'appalto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il rappresentante legale dell'impresa concessionaria del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge relativi al contratto di appalto.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO



Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Leg.vo. n° 36/2023 e ss.mm.ii., l'impresa concessionaria eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 del D. Leg.vo n° 36/2023 e ss.mm.ii.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del predetto articolo.

L'impresa concessionaria del servizio può affidare in subappalto le prestazioni contrattuali comunicate già in fase di selezione previa autorizzazione della Stazione Appaltante, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto (artt. 119 e 188 del D.Lgs. 36/2023), a condizione che:

1. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da subappaltare;
2. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. N°36/2023;
3. all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o parti di servizi che si intende subappaltare.

ART. 22 **OBBLIGHI DELL'ENTE**

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna a:

- emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente al fine di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- fornire all'impresa concessionaria del servizio, qualora in possesso, i dati relativi ai responsabili del sinistro.

ART. 23 **CONTROLLI E PENALI**

L'impresa concessionaria del servizio dovrà presentare all'Ente, su semplice richiesta, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario, del personale e dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale del corpo di Polizia Metropolitana intervenuto per il sinistro e/o dal personale tecnico incaricato.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato,



l'Ente concessionario provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), invitando l'impresa concessionaria ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 (sette) giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Ente ulteriori casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, lo stesso Ente si riserva di avviare nei modi e nei termini di legge la revoca della concessione.

Il mancato rispetto del presente Capitolato, oppure dei contenuti dell'Offerta Tecnica, comportano il procedimento di risoluzione del contratto, per grave negligenza, previsto dal Codice dei Contratti.

Inoltre, al fine di garantire all'attività svolta la massima trasparenza, l'impresa concessionaria del servizio dovrà assicurare all'Ente ed alle Compagnie di Assicurazione la possibilità di consultare i dati posseduti, relativi in particolare a:

1. elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA), con i relativi importi;
 - incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico della stessa impresa concessionaria del servizio, con i relativi importi;
- b. verbalizzazione dei danni della sede stradale e relative pertinenze;
- c. documentazione fotografica.

ART. 24 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la concessionaria del servizio ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Ente previa comunicazione all'impresa concessionaria del servizio, potrà incaricare un altro operatore economico addebitando i costi e i danni eventualmente derivanti allo stesso Ente dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 2 del presente Capitolato d'Oneri.

ART. 25 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121, commi 1 e 2, del D. Leg.vo n° 36/2023 e ss.mm.ii., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto che



impediscono, in via temporanea, l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali, Dirigente della III Direzione, il RUP e/o il Direttore del Servizio nominato possono disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, redigendo il relativo verbale.

La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione deve essere disposta per il tempo strettamente necessario cessate le quali il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale.

Ove il tempo di sospensione superi un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque il termine di sei mesi, l'impresa concessionaria del servizio può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità, secondo quanto previsto dall'art. 121, comma 5, del D. Leg.vo n° 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 26 MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 120 del D. Leg.vo n° 36/2023 e ss.mm.ii., sono ammesse eventuali modifiche al contratto d'appalto durante il suo periodo di efficacia, che in ogni caso devono essere autorizzate dall'Ente e non devono alterare la natura generale del contratto.

ART. 27 RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e fino al termine della concessione, per giusta causa. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione all'impresa concessionaria a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 28 REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Per la eventuale risoluzione del contratto si applicano le disposizioni contenute all'art. 112 del D. Leg.vo n° 36/2023 e ss.mm.ii.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

1. Causa di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 100 del D. Leg.vo n° 36/2023 e ss.mm.ii.;



- b. Cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Ente;
- c. Violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali;
- d. Falsa dichiarazione o contraffazione dei documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e. Impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f. Nel caso in cui l'impresa concessionaria del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- g. Reiterate inadempienze da parte dell'impresa concessionaria nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara all'impresa concessionaria del servizio a mezzo di lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC) che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'impresa concessionaria del servizio la stessa è obbligata all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, mentre l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

ART. 29 NORME FINALI E DI RINVIO

Con l'accettazione dell'affidamento in concessione del servizio si intendono accettate, da parte dell'operatore economico concessionario, tutte le condizioni del presente Capitolato d'Appalto, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del C.C.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi, nonché le disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile.

ART. 30 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione, applicazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del contratto, non componibili



bonariamente, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria Foro esclusivo di Messina. Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'impresa concessionaria non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente.

Il RUP

ing. Alessandro MAIORANA

Il Dirigente

dott. Biagio PRIVITERA

